



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco



ORDINANZA N. 13/2018

Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Tonno Rosso (Thunnus Thynnus), del Pesce Spada (Xiphias Gladius) e del Tonno Alalunga (Thunnus Alalunga) nel Circondario Marittimo di Sant'Antioco.

Il Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Sant'Antioco:

Visto: il regolamento per l'esecuzione della legge 15 luglio 1965, n° 963 approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639 e s.m.i.

Visto: il Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;

Visto: il regolamento (CE) n° 1967/2006 del consiglio del 21 dicembre 2006 e s.m.i. che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto: il regolamento (CE) n° 520/2007 del 7 maggio 2007 e s.m.i. che stabilisce misure minime tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n° 973/2001;

Visto: il Regolamento (CE) N. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 e s.m.i. che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto: il Regolamento di esecuzione (UE) N. 404/2011 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2011 e s.m.i. recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto: il Regolamento (CE) n° 640/2010 del 7 luglio 2010 e s.m.i., che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus Thynnus) e modifica il Regolamento (CE) n° 1984/2003 del Consiglio;

Visto: il D.M. 6 Dicembre 2010 – rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;

Visto: il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n° 4 e s.m.i. “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 04 giugno 2010, n° 96”, come modificato con legge 28 luglio 2016 n° 154;

Visto: la Raccomandazione ICCAT n. 14-04 *(che modifica la raccomandazione ICCAT 13-07 sulla istituzione di un Piano Pluriennale di recupero del tonno rosso nell'Atlantico orientale e Mediterraneo;*

Visto: la Raccomandazione ICCAT n. 17-07 *(che modifica la raccomandazione ICCAT 14-04 sul tonno rosso nell'Atlantico orientale e Mediterraneo;*

Visto: il regolamento (CE) n° 2016/1627 del Parlamento Europeo del Consiglio, 14 settembre 2016, relativo ad un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n° 302/2009;

Visto: il Regolamento (UE) N. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto: il decreto ministeriale 13 aprile 2015, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;

Vista: la circolare n° 12584 del 22 luglio 2016, recante le modalità attuative del richiamato Decreto Ministeriale 13 aprile 2015;

Visto: il Decreto Ministeriale n° 3992 del 29 febbraio 2016, pubblicato sul sito WEB istituzionale del Ministero, recante l'istituzione (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del Decreto dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel mediterraneo);

Visto: il Decreto ministeriale 16 febbraio 2017 pubblicato sulla G.U.R.I. n° 53 del 4 marzo 2017, recante misure di gestione delle catture bersaglio del tonno alalunga nel Mediterraneo;

Visto: l'elenco allegato al decreto direttoriale 8447 in data 7 Aprile 2017 del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della pesca e della Acquacoltura, che qualifica i porti di **Sant'Antioco, Calasetta**, quali **“Porti Designati”**;

Visto: il decreto Direttoriale n° 17110 del 31 luglio 2017 del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della pesca e della Acquacoltura, recante l'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del Tonno Alalunga nel Mediterraneo;

Visto: il Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 98-2015 del 18/11/2014 (Deroghe agli obblighi di sbarco di cui all'art. 15 del Reg. (UE) n. 1380/2013) come modificato dal **Regolamento delegato (UE) n. 191-2018 del 30/11/2017** (Modifiche al Reg. delegato (UE) n. 98-2015 per quanto riguarda lo stock di pesce spada nel Mediterraneo);

Regolamento (UE) n. 2107 del 15/11/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT);

Visto: il Regolamento (UE) n. 120 del 23/01/2018 del Consiglio e s.m.i. (Possibilità di pesca, per il 2018, per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione);

- **Raccomandazione ICCAT n. 16-05** (Istituzione di un Piano Pluriennale di recupero per il pesce spada nel Mediterraneo);

- **Raccomandazione ICCAT n. 16-14** (Standard minimi per i programmi di osservazione a bordo delle navi da pesca)

Visto: il D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 03/06/2015 (Attuazione delle misure 14, 15 e 16 del <Piano di Azione> in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo) modificato dal **D.M. in data 16/02/2017 prot. n. 3820** (Modifica al comma 5 dell'art. 4 del D.M. 3 giugno 2015, in materia di periodi di divieto per la pesca, detenzione sbarco e trasbordo del pesce spada nel Mediterraneo);

Visto: il D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 28/07/2016 (Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata);

Visto: le Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - D.G. Pesca prot. n. 423 del 28.02.2013 e n° 8664 del 26. Marzo 2012 (recante la disciplina della pesca sportiva e/o ricreativa nel Mar mediterraneo)

Vista: la Circolare serie “controllo pesca” n. 001 (Piano nazionale di Controllo) - SCIP (Specific Control and Inspection Program) - 3ª Sezione (PESCE SPADA) originata da Maricogecap – CCNP;

Visto: il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 70 del 24 marzo 2018, recante misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

Visto: il decreto Direttoriale n° 0008876 del 20 aprile 2018 del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della

qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Vista: l'ordinanza n° 11/2011 datata 28 febbraio 2011 che disciplina lo sbarco del tonno rosso;

RITENUTO NECESSARIO disciplinare le attività di sbarco del tonno rosso, pesce spada e tonno alalunga nell'ambito del Circondario Marittimo di Sant'Antioco quali porti designati, ai sensi delle richiamate disposizioni normative, fissando i punti e gli orari di sbarco al fine di consentire il controllo delle catture, attraverso il tempestivo riscontro con la prescritta documentazione del prodotto sbarcato;

VISTI: l'articolo 62 del codice della navigazione e l'articolo 59 del regolamento per la navigazione marittima;

ORDINA

Art. 1

(campo di applicazione)

1. La presente ordinanza disciplina le procedure di sbarco o di trasbordo, nell'ambito dei porti designati nel Circondario Marittimo di Sant'Antioco, delle catture di specie pelagiche quali Tonno Rosso (*Thunnus Thynnus*), Pesce Spada (*Xiphias gladius*) ed il Tonno Alalunga (*Thunnus alalunga*) provenienti da pesca professionale e sportiva, anche se accessorie o accidentali.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza si fa espresso rinvio a definizioni e norme del Regolamento (CE) n° 1627/2017 nonché, per la presentazione e validazione del documento di cattura del tonno rosso (E-BCD), il regolamento (CE) 640/2010 citati in premessa.

Art. 2

(periodi in cui è consentita la pesca di tonno rosso)

1. La pesca del tonno rosso con il sistema denominato palangaro per le navi da cattura di lunghezza non superiore ai 24 metri è consentita **dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.**
2. La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è consentita **dal 26 maggio 2018 al 24 giugno 2018**, rimanendo altresì, confermata l'impossibilità di prolungare tale periodo qualora nel corso del medesimo vengano perse giornate di pesca a causa di condizioni meteo marine particolarmente avverse.
3. La pesca sportiva e/o ricreativa del tonno rosso è consentita **dal 16 giugno 2018 al 14 ottobre 2018.**

4. La pesca del tonno rosso con il sistema denominato "tonnara fissa" è consentito **dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**.
5. Al di fuori dei citati periodi di cui ai commi del precedente articolo che precedono, la pesca del tonno rosso è vietata e può essere interrotta anche nei periodi in cui sarebbe consentita, quando si raggiungono le quote assegnate per ciascuna tipologia di pesca e/o per ciascuna imbarcazione da pesca autorizzata alla cattura.
6. E' assolutamente vietato l'utilizzo di aeromobili per la ricerca e localizzazione dei banchi di tonno rosso.

Art. 3

(orari e punti di sbarco e di trasbordo del tonno rosso)

1. Nell'ambito del circondario Marittimo di Sant'Antioco, le operazioni di sbarco in banchina del tonno rosso catturato in attività di pesca professionale, anche se a seguito di cattura accidentale, possono essere effettuate esclusivamente presso i seguenti porti designati:

a) Sant'Antioco – dal lunedì al sabato nelle banchine del porto:
 - **Levante (p.o. nr. 4/5)** dalle ore 08:00 alle ore 20:00 (*esclusi domenica e festivi*);
 - **Testata (p.o. nr.6)** dalle ore 08:00 alle ore 20:00 (*esclusi domenica e festivi*);
b) Calasetta – dal lunedì al sabato nella banchine del porto:
 - **Banchina "A e B"** dalle ore 08:00 alle ore 20:00 (*esclusi domenica e festivi*);
 - **Banchina " I "** dalle ore 08:00 alle ore 16:00 (*esclusi domenica e festivi e solo su autorizzazione dell'Autorità Marittima*);
2. Le suddette assegnazioni non sono da intendersi a carattere permanente e potranno essere in qualunque momento modificate da questa Autorità Marittima per qualunque necessità o opportunità di carattere operativo, mediante assegnazione di altra banchina o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.
3. Sono vietati lo sbarco ed il trasbordo di tonno rosso in qualsiasi altro porto (approdo) o sorgitore ricadente nel Circondario Marittimo di Sant'Antioco.

Art. 4

(adempimenti preventivi allo sbarco del tonno rosso)

1. Il comandante o suo rappresentante, di una nave da pesca comunitaria che abbia catturato uno o più esemplari di tonno rosso in quanto assegnataria di propria quota tonno oppure quale cattura accessoria e che

intenda sbarcare tali tonni nei porti del Circondario Marittimo di Sant'Antioco, deve trasmettere alla Autorità Marittima (art. 3 lettere a-b), almeno 4 ore prima del previsto arrivo in porto, una notifica preventiva, utilizzando il mod. in allegato 1) alla presente ordinanza (formulario di pre-notifica) e comunicando almeno le seguenti informazioni:

- a.** Orario di previsto arrivo (OPA);
 - b.** Quantitativo stimato di Tonno Rosso detenuto a bordo;
 - c.** Informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture;
- Nel caso di nave da pesca extracomunitaria la pre-notifica dovrà essere trasmessa almeno 72 ore prima del previsto arrivo.

2. La suddetta pre-notifica, che non sostituisce la prevista domanda di approdo, può essere effettuata:
- a.** Comunicazione Radio contattando la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, tutti i giorni (festivi compresi), dalle 08.00 alle 20.00 – ovvero la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, tutti i giorni (festivi compresi) dalle 20.00 alle 08.00
 - b.** Comunicazione telefonica contattando la Delegazione di Spiaggia Calasetta dalle ore 08:00 alle ore 14:00 solo nei giorni lavorativi;
 - c.** Trasmissione del modello via e-mail all'indirizzo: ucsantantioco@mit.gov.it;
 - d.** Telefonicamente, contattando la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, tutti i giorni (festivi compresi), dalle 08.00 alle 20.00 al n. 0781/83071 o 0781/840815 – ovvero la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, tutti i giorni (festivi compresi), dalle 20.00 alle 08.00, tramite chiamata VHF o al n. telefonico 0781/854023 fornendo tutte le informazioni ed i dati richiesti.

Art. 5

(documentazione da produrre per lo sbarco e relativi controlli)

1. Al momento dell'arrivo, e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto, il comandante dell'unità da pesca o suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità Marittima la documentazione prevista dal reg. UE 2016/1627.
2. In particolare, il comandante o suo rappresentante, prima dell'inizio delle operazioni di sbarco, dovrà presentare al personale dell'Autorità marittima incaricato dei controlli in banchina e presente in banchina la seguente documentazione:
 - a.** E-BCD (Blue Fin Tuna Catch Document), con il quale viene garantita e ricostruita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione, debitamente compilato e validato da parte del personale designato;
 - b.** Copia dei Mod. T2M, previsti in caso di sbarco di prodotto da parte di peschereccio comunitario battente bandiera diversa da quella italiana o da parte di peschereccio extracomunitario;

- c. Log-book "modello dell'unione europea" (allegato 2), correttamente compilato;
3. In ogni caso, le operazioni di sbarco e pesatura preliminari al carico su vettori stradali non potranno iniziare sino a quando non sia presente in banchina il personale dell'ufficio marittimo del porto di sbarco incaricato dei controlli e, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte dell'Autorità Marittima.
4. Entro 48 ore successive allo sbarco, il Comandante o suo rappresentante, e l'operatore responsabile della prima vendita dovranno, rispettivamente, produrre la seguente documentazione:
- a. Log-book "modello dell'unione europea", correttamente compilato e comprensivo dei dati relativi allo sbarco, con indicazione del peso effettivo (e non stimato) delle catture sbarcate;
- b. Copia della nota di vendita o dichiarazione di assunzione in carico con indicazione del deposito autorizzato, utilizzando i modelli approvati e attenendosi alle procedure previste dal D.M. datato 10 novembre 2011 e D.D. n° 155 datato 28 dicembre 2011, citati in premessa;
5. Nel caso di operazioni di sbarco da iniziare oltre l'orario consentito (ore 20:00) e sebbene si sia ottemperato alla pre-notifica entro le 4 ore precedenti, le stesse verranno posticipate alle ore 08:00 del giorno successivo previa verifica da parte del personale militare dipendente circa la presenza di tonno rosso. Il prodotto ittico sarà sbarcato il giorno successivo.

Art. 6

(adempimenti relativi ai trasbordi del tonno rosso)

1. Il comandante, o suo rappresentante, di una nave da pesca comunitaria che intenda fare scalo nei porti del circondario marittimo di Sant'Antioco per ricevere da altro peschereccio quantitativi di tonni rossi, deve trasmettere all'Autorità Marittima, almeno 48 ore prima del previsto arrivo in porto, una notifica preventiva, utilizzando il modello in allegato 1 alla presente ordinanza (formulario di pre-notifica) e comunicando almeno le seguenti informazioni:
- a. Data e orario di previsto arrivo (OPA);
- b. Quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
- c. Area geografica in cui sono state effettuate le catture;
- d. Il proprio nome e numero di iscrizione ICCAT nonché dell'unità da pesca che trasborda (consegna) il tonno rosso;
- e. Il quantitativo di tonno rosso (in tonnellate) da trasbordare;
2. La suddetta pre-notifica, che non sostituisce la consueta richiesta di approdo, può essere effettuata nelle medesime modalità indicate nel precedente art.3
3. Nel caso di peschereccio extracomunitario la pre-notifica dovrà essere effettuata almeno 72 ore prima del previsto arrivo;
4. Il trasbordo può avere luogo solo previa esibizione all'autorità marittima della seguente documentazione probante l'assolvimento delle condizioni dettate dall'art. 32 del Reg. (UE) n° 2016/1627:

- a.** Autorizzazione dell'Autorità competente del proprio stato di bandiera (nel caso di peschereccio nazionale rilasciata dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali);
 - b.** Trasmissione alla suddetta autorità competente, da parte della nave da pesca cedente, di tutte le informazioni di cui al paragrafo 4) dello stesso art. 32;
- 5. Entro e non oltre le 48 ore dalla conclusione delle operazioni di trasbordo, alle medesime autorità indicate al precedente comma 4), deve essere consegnata la relativa dichiarazione di trasbordo (in calce alla relativa pagina del log-book), unitamente alla dichiarazione di trasbordo ICCAT);
- 6. Il trasbordo di tonno rosso potrà avvenire nelle banchine indicate al precedente articolo 3) o presso i punti di volta in volta individuati dall'Autorità Marittima in ragione di qualunque necessità o opportunità di carattere operativo e comunicati direttamente alle unità da pesca interessate;

Art.7

(compilazione e presentazione del log-book)

- 1. Fermi restando gli obblighi europei in materia di registrazione e trasmissione elettronica del giornale di pesca, il pertinente regime cartaceo continuerà ad applicarsi anche per la campagna di pesca del tonno rosso 2018.
- 2. I comandanti delle unità da pesca autorizzate alla cattura del tonno rosso continueranno ad effettuare la compilazione cartacea del log-book utilizzando il previsto modello allegato al citato decreto in allegato 2.
- 3. Tale documento deve essere compilato quotidianamente, prima della mezzanotte, riempiendo ogni riga per giorno anche se in navigazione nonché in caso **di catture zero**. Entro e non oltre **48 ore** dall'arrivo in porto (a prescindere dell'effettuazione di operazioni di trasbordo/trasporto), il comandante deve presentare il pertinente documento all'Autorità Marittima preposta.
- 4. I comandanti dell'unità da pesca autorizzate alle catture del tonno rosso devono trasmettere alla Direzione Generale della Pesca una comunicazione giornaliera di cattura secondo format allegato al decreto in parola.

Art.8

(ulteriori disposizioni)

- 1. Durante le operazioni di sbarco/trasbordo, i comandanti delle unità interessate dovranno adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi contaminazione del prodotto e qualsiasi inquinamento dei luoghi e delle acque portuali.
- 2. E' fatto assoluto divieto di eseguire operazioni di lavorazione del prodotto ittico in banchina;

3. Al termine delle operazioni di sbarco/trasbordo, a cura dei comandanti delle unità interessate, dovrà essere assicurata pulizia della banchina utilizzata per le operazioni.

Art.9

(taglie minime del tonno rosso)

1. In ottemperanza alle disposizioni citate in premessa, la taglia minima di un esemplare di tonno rosso catturabile nel mediterraneo è di **30 kg. o di 115 cm di lunghezza alla forca**, con le seguenti deroghe e/o eccezioni:
 - a. 8 chilogrammi di peso o 75 cm centimetri di lunghezza, per gli esemplari catturati nel Mar adriatico ai fini dell'allevamento;
 - b. Tra 8 e 30 chilogrammi di peso oppure tra 75 e 115 centimetri di lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità e dalle tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso.

Le catture accidentali di cui al punto b), sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numeri di esemplari.

E' vietato rigettare in mare gli esemplari di morti delle suddette catture accidentali.

Art. 10

(catture accessorie del tonno rosso – by catch)

1. Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture calcolato in base al peso e/o al numero con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT ed in base al solo peso con riguardo a tutte le altre specie ittiche. Il limite annuale di catture accessorie è:
 - **fino a 1.500 Kg., per le unità autorizzate alla sola cattura bersaglio del pesce spada o unicamente dell'alalunga;**
 - **fino a 1.110 Kg., per le unità autorizzate alla cattura bersaglio sia del pesce spada, sia dell'alalunga;**
 - **fino a 900 Kg., in tutti gli altri casi.**
2. Tali catture accessorie devono imputarsi al contingente nazionale e per esse si applicano integralmente le disposizioni di cui ai precedenti articoli (dall'art. 1 all'art. 9) per lo sbarco del tonno rosso esclusivamente in uno dei porti designati.
3. Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente indiviso normalmente destinato alle catture accessorie avverrà l'interruzione immediata di tale pesca con disposizione della Direzione Generale pesca consentendosi

esclusivamente il rigetto in mare degli esemplari vivi mentre quelli morti dovranno essere obbligatoriamente sbarcati secondo le procedure previste.

Art. 11

(pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso)

1. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del tonno rosso (*Thunnus Thynnus*), già in possesso dell'apposita autorizzazione alla pesca sportiva del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di cui al D.M. 6 dicembre 2010 e s.m.i. "Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare" deve presentare all'Autorità Marittima una comunicazione in carta semplice ed in duplice copia, come da modello in allegato 3.
2. Lo stesso deve provvedere a custodire la comunicazione munita di nulla osta dell'Autorità marittima tra i documenti di bordo, lo sbarco del pescato dovrà avvenire con le stesse modalità di cui agli art. 3) e 4) della presente ordinanza.
3. Entro 24 ore dallo sbarco presentare la dichiarazione di cattura, di cui all'allegato 4, alla medesima autorità del luogo di sbarco, in caso di pesca ricreativa a quella del luogo in cui si è svolta la manifestazione, se trattasi di pesca sportiva.
4. La pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è vietata nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 giugno di ogni anno. Tuttavia un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa.
5. Per ogni uscita in mare, anche se di durata superiore ad un giorno, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso. L'esemplare catturato deve inoltre rispettare la **taglia minima di 30Kg o 115 cm**, così come disposto dal Reg. (UE)2016/1627 e deve essere sbarcato integro.
6. E' vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva/ricreativa.

Art. 12

(periodi in cui è consentita la pesca del pesce spada)

1. Il periodo di pesca professionale, sportiva e ricreativa del pesce spada nel mar mediterraneo è consentita **dal 1 aprile 2018 al 31 dicembre 2018.**

Art. 13

(orari e punti di sbarco e di trasbordo del pesce spada)

4. Nell'ambito del circondario Marittimo di Sant'Antioco, le operazioni di sbarco in banchina del pesce spada catturato in attività di pesca professionale, anche se a seguito di cattura accidentale, possono essere effettuate esclusivamente presso i seguenti porti designati:

a) Sant'Antioco – dal lunedì al sabato nella banchine del porto:

- **Levante (p.o. nr. 4/5)** dalle ore 08:00 alle ore 20:00 (*esclusi domenica e festivi*);
- **Testata (p.o. nr.6)** dalle ore 08:00 alle ore 20:00 (*esclusi domenica e festivi*);

b) Calasetta – dal lunedì al sabato nella banchine del porto:

- **Banchina “A e B”** dalle ore 08:00 alle ore 20:00 (*esclusi domenica e festivi*);
- **Banchina “ I ”** dalle ore 08:00 alle ore 16:00 (*esclusi domenica e festivi e solo su autorizzazione dell'Autorità Marittima*);

c) Le suddette assegnazioni non sono da intendersi a carattere permanente e potranno essere in qualunque momento modificate da questa Autorità Marittima per qualunque necessità o opportunità di carattere operativo, mediante assegnazione di altra banchina o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.

d) Sono vietati lo sbarco ed il trasbordo di pesce spada in qualsiasi altro porto (approdo) o sorgitore ricadente nel Circondario Marittimo di Sant'Antioco.

Art.14

(adempimenti preventivi allo sbarco del pesce spada)

1. Il comandante, o il suo rappresentante, di una nave da pesca comunitaria che abbia catturato uno o più esemplari di pesce spada in quanto autorizzata alla cattura bersaglio del pesce spada oppure quale cattura accessoria e che intenda sbarcare tali esemplari nel porto di S.Antioco o Calasetta, deve trasmettere, almeno 2 (due) ore prima del rientro in porto, una notifica preventiva, utilizzando il modello in Allegato 5 alla presente Ordinanza (Formulario di pre-notifica) e comunicando almeno le seguenti informazioni:
 - a.** Orario di Previsto Arrivo (OPA);
 - b.** Quantitativo stimato di pesce spada detenuto a bordo;
 - c.** Informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture;
2. La suddetta pre-notifica, che non sostituisce la prevista chiamata di entrata in porto, può essere effettuata mediante:
 - a.** Comunicazione Radio contattando la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, tutti i giorni (festivi compresi), dalle 08.00 alle 20.00 – ovvero la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, tutti i giorni (festivi compresi) dalle 20.00 alle 08.00
Trasmissione del modello via e-mail all'indirizzo: ucsantantioco@mit.gov.it;
 - b.** Comunicazione telefonica contattando la Delegazione di Spiaggia di Calasetta dalle ore 08:00 alle ore 14:00;

- c. Telefonicamente, contattando la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, tutti i giorni (festivi compresi), dalle 08.00 alle 20.00 al n. 0781/83071 o 0781/840815 – ovvero la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, tutti i giorni (festivi compresi), dalle 20.00 alle 08.00, tramite chiamata VHF o al n. 0781/854023 fornendo tutte le informazioni ed i dati richiesti.

Art. 15

(registrazione e trasmissione delle catture e delle dichiarazioni di sbarco del pesce spada)

1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada e soggette ai vigenti obblighi unionali in materia di registrazione e comunicazione delle catture e conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, sono tenuti a registrare e comunicare anche i quantitativi catturati di pesce spada **inferiore ai 50 chilogrammi**.
2. I comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, incluse quelle che, in virtù delle vigenti normative nazionali e unionali, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, compilano il modello in allegato 6, per qualsiasi quantitativo di pesce spada. I suddetti modelli dovranno essere consegnati alle competenti autorità marittime, con cadenza settimanale per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto maggiore di 15 metri, ovvero con cadenza mensile, per tutte le altre imbarcazioni.
3. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma, tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto, sono obbligati **entro e non oltre il 1 gennaio 2019**, ad adeguarsi alle vigenti disposizioni in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo.

Art.16

(documentazione da produrre per lo sbarco del pesce spada e relativi controlli)

1. Al momento dell'arrivo, e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto ittico, il comandante dell'unità da pesca, o suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità marittima del porto di sbarco, la documentazione prevista dalle norme comunitarie e nazionali citate in premessa.

Art. 17

(taglie minime del pesce spada)

1. Non è consentito catturare, detenere, trasportare, commercializzare, trasbordare, sbarcare, esemplari di pesce spada aventi una lunghezza alla forca inferiore **a 100 cm o di peso inferiore a 11,4 Kg. di peso vivo o 10,2Kg. di peso eviscerato e senza branchie** allegato 7;
2. Non è consentito lo sbarco, il trasbordo ed il primo trasporto di esemplari **non interi di pesce spada**;
3. Le imbarcazioni che praticano la pesca attiva del pesce spada, possono sbarcare un quantitativo **pari al 5%** in peso o numero di esemplari delle catture totali di pesce spada, di esemplari sottomisura.

Art. 18

(catture accessorie del pesce spada – by catch)

1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada **superiore al 5%** delle catture totali presente a bordo in peso e/o numero di esemplari;
2. Ferma restando la percentuale di cui a precedente comma 1), il limite annuale di catture accessorie (By-catch) di pesce spada **è fissato in 250 chilogrammi**.
3. Per le catture accessorie (by-catch), si applicano le stesse disposizioni, impartite per le imbarcazioni autorizzate alla pesca attiva del pesce spada.

Art.19

(pesca sportiva e ricreativa del pesce spada)

1. I pescatori sportivi o ricreativi che intendano esercitare la pesca del pesce spada, mediante l'utilizzo di unità da diporto, dovranno presentare presso l'ufficio marittimo, nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, apposita dichiarazione (vedasi circolari n° 423 del 26 febbraio 2013 – allegato 8).
2. La pesca sportiva/ricreativa del pesce spada è consentita dal **1 aprile 2018 al 31 dicembre 2018**;
3. E' vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di pesce spada al mese;
4. E' consentito esclusivamente, lo sbarco di esemplare intero;
5. Prima dell'accesso in porto, è obbligatorio comunicare con qualsiasi mezzo disponibile, l'eventuale cattura di pesce spada all'Autorità Marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina;
6. Entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnato o trasmesso all'autorità Marittima del porto di sbarco una copia della dichiarazione di cattura (vedasi circolare n° 423 del 28 febbraio 2013 – allegato 9);
7. E' vietata qualsiasi forma di commercializzazione degli esemplari catturati;
8. E' obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi;

9. E' consentito catturare esemplari di pesce spada con i seguenti attrezzi:
- a. Lenze;
 - b. Canne;
 - c. **E' vietato l'utilizzo del sistema palangaro;**

Art.20

(periodi in cui è consentita la pesca del tonno alalunga)

1. E' fatto divieto di pescare, detenere, commercializzare, trasbordare, sbarcare, anche in via accidentale, esemplari di tonno alalunga nel periodo dal 1 ottobre 2018 (incluso) al 30 novembre 2018 (incluso);
2. Durante il periodo di divieto di cui al precedente comma 1, è consentita la sola commercializzazione di esemplari, in qualunque stato di presentazione, di cui ne sia debitamente comprovata la provenienza da zona FAO diversa dal mediterraneo, ovvero, qualora di origine mediterranea, la cui cattura sia avvenuta prima dell'inizio del relativo periodo di divieto.

Art.21

(adempimenti preventivi allo sbarco del tonno alalunga, registrazione e trasmissione delle catture e delle dichiarazioni di sbarco)

1. Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, sono soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco, registrando e comunicando anche quantitativi di prodotto **inferiore a 50 chilogrammi**.
2. Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, che, in virtù delle vigenti normative nazionali e unionali, sono esentati dagli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello riportato **nell'allegato 4** del decreto ministeriale 16 febbraio 2017 (G.U. n° 53 del 04 marzo 2017), per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di tonno alalunga. I suddetti modelli compilati, dovranno essere consegnati all'Autorità Marittima del porto di sbarco, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento;
3. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, devono notificare preventivamente, all'Autorità marittima del porto di sbarco, le operazioni di sbarco/trasbordo degli esemplari;
4. Al momento dell'arrivo, e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto ittico, il comandante dell'unità da pesca, o il suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità Marittima del porto di sbarco, la documentazione prevista dalle norme comunitarie e nazionali citate in premessa.

Art.22

(taglie minime del tonno alalunga)

1. La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione è fissata in 40 cm, misurata dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi (vedasi allegato 5 del decreto 16 febbraio 2017 – G.U. n° 53 del 4 marzo 2017).

Art. 23

(catture accessorie del tonno alalunga – by-catch)

1. I pescherecci che non sono autorizzati alla catture bersaglio del tonno alalunga non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di tonno alalunga superiori al **5%** delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

Art. 24

(sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato o diversa specifica violazione, i contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi:
 - a. Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n° 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n° 96 e ss.mm.ii.;
 - b. Decreto legislativo 5 Aprile 2006, n° 190 per le violazioni degli obblighi derivanti dall'art. 18 del regolamento CE 178/2002 in materia di rintracciabilità;
 - c. Violazione in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici: Legge 283/62; Regolamenti (CE) n° 852/853/854/2004 c.d. “pacchetto igiene” – D.Lgs. n° 193/2007 del 06.11.2007;
 - d. Inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo: artt. 1193 e 1194 del codice della navigazione;
 - e. Inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall'Autorità Marittima: art. 1174 del codice della navigazione e, ove ricorrano i presupposti, art. 650 del Codice penale.

Art. 25

(disposizioni transitorie e finali)

1. L'ordinanza n° 11/2011 citata in premessa è abrogata.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con la vigente normativa nazionale e comunitaria.
3. Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si applica quanto contenuto nelle vigenti normative nazionali e unionali citate in premessa.

4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio, pubblicazione sulla pagina "ordinanze" del sito web istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/santantioco/ordinanze-e-avvisi>).

Sant'Antioco, 23/05/2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Maria Teresa OSTUNI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
OSTUNI MARIA TERESA
In Data/On Date:
giovedì 24 maggio 2018 16:45:42

Allegato 1 all'Ordinanza 13/2018

FORMULARIO PRE-NOTIFICHE

barrare la voce che interessa

() SBARCO (nel porto designato di)

Nome nave N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.

() TRASBORDO (nel porto designato di)

Nome nave trasbordante N° iscrizione N° ICCAT

Nome nave ricevente N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N° esemplari	Kg.		

() TRASFERIMENTO/MESSA IN GABBIA

Tipo unità trasferente: () nave da cattura () rimorchiatore () azienda d'ingrasso () tonnara fissa
barrare la voce che interessa

Nome unità trasferente N° iscrizione N° ICCAT

Tipo unità ricevente: () rimorchiatore () azienda d'ingrasso () barca ausiliaria
barrare la voce che interessa

Nome unità ricevente N° iscrizione N° ICCAT

Nome Farm di destinazione N° ICCAT

Orario previsto di trasferimento	Quantitativo stimato catturato		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.
Numero gabbie	Quantitativo stimato da trasferire		Zona di trasferimento	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.

Data _____ Ora _____ Firma _____

Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca: Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore _____ n° registro _____ firma operatore _____	Timbro dell'Ufficio
---	----------------------------

MODELLO UNIONALE COMBINATO DI GIORNALE DI PESCA, DICHIARAZIONE DI SBARCO E DICHIARAZIONE DI TRASBORDO
(MARE MEDITERRANEO — BORDATE DI PESCA QUOTIDIANE)

ALLEGRIU II

ALLEGATO VII

[illegible]

Alla Capitaneria di Porto di

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____
e residente in _____ alla via/piazza _____
n. _____ proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a
_____ matricola n. _____, di lunghezza f.t. _____ m., di colore _____
_____ iscritta nei R.I.D./R.N.D. della
Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo di _____ di stanza nel porto di _____
_____ presso _____

COMUNICA

Ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso (*Thunnus Thynnus*) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal _____ al _____. A tal fine allega:

- Fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- Fotocopia della polizza assicurativa;
- Fotocopia del documento d'identità tipo _____ n. _____ rilasciato in data _____ da _____
- Copia dell'attestazione di avvenuto inoltro al MIPAAF della comunicazione di cui al DM 6 dicembre 2010 "rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare".

Dichiara di essere a conoscenza che:

- Nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno;
- La taglia minima del tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 (trenta) kg. o 115 (centoquindici) cm.;
- Alla pesca sportiva/ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art. 9 comma 2 del Regolamento CE n.302/2009;
- È fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.) la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
- Entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- Un eventuale provvedimento di interruzione della pesca del tonno rosso, per raggiungimento della quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- È vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

Firma

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

NULLA-OSTA N. /

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL _____

Timbro dell'ufficio e firma

Allegato 4
all'Ordinanza 13/2018

Dichiarazione di cattura del tonno rosso

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unita' da diporto :

Nominativo del comandante :

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in data alle ore

All'Ufficio di :

Porto di sbarco :

Data della cattura	Quantitativi catturati (Kg)	N° di esemplari	Posizione	
			Latitudine	Longitudine

Data

Il Comandante dell'unita'

Allegato 5
all'Ordinanza 13/2018

FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO (MED-SWO)
(Sbarrare la voce che interessa)

Data _____ ora _____

☐ TARGET

☐ BY-CATCH

☐ SPOR./RIC.

☐ SBARCO (nel porto designato di Sant'Antioco / Calasetta)

Nome unità: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

☐ TRASBORDO (nel porto designato di Sant'Antioco / Calasetta)

Nome unità trasbordante: N° iscrizione: N° ICCAT:

Nome unità ricevente: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca	<i>Timbro dell'Ufficio</i>
Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore ____:____ N° Registro _____	
Firma operatore _____	

PESCE SPADA
Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di pesce spada (MED-SWO)

☐ **TARGET** ☐ **BY-CATCH** ☐ **SPOR./RIC.**

N. UE _____ N. ICCAT _____ NOME UNITA' _____

Attrezzo: _____ Partenza: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ da _____

Lunghezza: _____ m Ritorno: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

N. Ami: _____ Sbarco: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

Nome Unità _____

Trasbordo: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ su: N. UE _____

Nazionalità _____

DATA CATTURA	ORA CATTURA	SWO (Pesce Spada)		Catture accessorie				AREA DI CATTURA		
		N	Kg	BFT (Tonno Rosso)	ALB (Tonno Alalunga)	OTH (Altro)	N	Kg	LAT.	LONG.
TOT. SETTIMANA										
Sbarco		N	Kg	N	Kg	N	Kg	N	Kg	
Trasbordo										

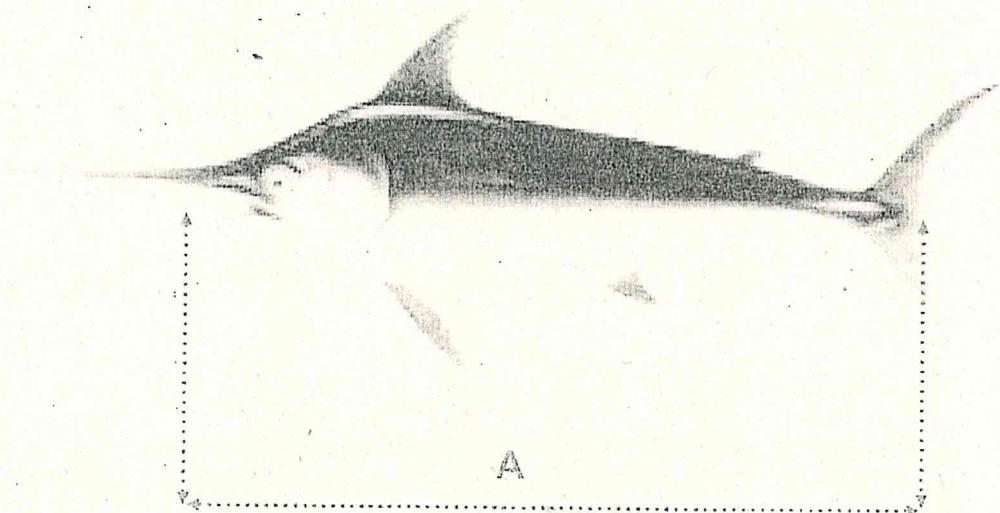
Comandante: _____

Nome _____

Cognome _____

FIRMA

Allegato 7
all'Ordinanza 13/2018



MISURA MINIMA CONSENTITA

100 cm misurati dall'apice della mascella inferiore all'estremità del raggio più corto della coda - **A**

PESO MINIMO CONSENTITO

11,4 KG INTERO

10,2 KG EVISCERATO E SENZA BRANCIE

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco

Oggetto: Paragrafo 1, lett. B), della Raccomandazione ICCAT n. 11-03

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____)
 Il _____ e residente in _____ provincia di (____) in via _____
 n° _____, in qualità di proprietario e/o armatore
 e/o utilizzatore dell'unità da diporto: *(barrare la casella che interessa)*
☐ del natante da diporto munito di motore/i con la/le seguente/i matricola/e _____ e di
 lunghezza f.t. mt. _____ di colore _____;
☐ dell'imbarcazione/nave da diporto denominata _____ ed iscritta al
 n° _____ del Registro delle imbarcazioni/navi da diporto tenuto dall'Ufficio
 Circondariale Marittimo/ Capitaneria di porto di _____, di stanza nel Porto di
 _____, presso _____;

COMUNICA

ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l'attività di pesca:

☐ SPORTIVA ☐ RICREATIVA *(barrare ciò che interessa)* del Pesce Spada (*Xiphias Gladius*) con
 la suddetta unità da diporto, nel periodo dal _____ al _____.

A tal fine si allega copia della seguente documentazione, che si dichiara conforme all'originale:

- dichiarazione di potenza del motore (se natante da diporto);
- licenza di navigazione (se imbarcazione/nave da diporto);
- ☐ documento di riconoscimento in corso di validità, tipo _____, n. _____,
 rilasciato il _____ da _____; polizza
- ☐ di assicurazione del motore o dell'unità.

Dichiara altresì di essere a conoscenza che:

- Nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna unità è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un singolo esemplare di pesce spada al mese per unità da diporto autorizzata;
- L'esemplare catturato deve essere sbarcato integro;
- L'esercizio della pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada è consentito esclusivamente nel pieno rispetto delle limitazioni di cui agli artt. 137 e seguenti del D.P.R. n° 1639/1968.
- la taglia minima del pesce spada è fissata in 11,4 Kg di peso vivo (esemplare intero) o 100 cm (misurati dall'apice della mascella inferiore all'estremità del raggio più corto della coda - A);
- È fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in Porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, telefono cellulare ecc.) la cattura di pesce spada all'Autorità Marittima del Porto di sbarco, ovvero alla più vicina;
- Le operazioni di sbarco dell'esemplare pescato, compreso la pesatura, non possono iniziare senza il preventivo nulla osta da parte dell'Autorità Marittima del porto di sbarco.
- In sede di sbarco presso il Porto designato di S.Antioco o Calasetta, deve essere presentata all'Autorità Marittima una copia del modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di pesce spada (MED-SWO) conformemente all'Allegato 2 secondo le modalità di cui all'art.4 della presente Ordinanza;
- È vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa;
- Sono vietati lo sbarco ed il trasbordo di pesce spada in qualsiasi altro approdo o sorgitore ricadente nel Circondario Marittimo di S.Antioco.
- Quant'altro disposto nell'Ordinanza _____/2018 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di S.Antioco.

Ufficio Circondariale Marittimo di S.Antioco

NULLA-OSTA N° ____/____

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL _____

Timbro dell'Ufficio e Firma

FIRMA
